

REGOLAMENTO (CEE) N. 635/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala *

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala, 25 000 tonnellate di farina di frumento e 100 000 tonnellate di farina di frumento e di semola di grano tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9; paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a

questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve* essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1993.

(*) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

(1) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

(4) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(5) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.